

COMUNE DI BONDONE

PROVINCIA DI TRENTO

**PARERE SULL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
31.12.2023 EX ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 118/2011**

L'ORGANO DI REVISIONE

SONIA ROSSI – DOTTORE COMMERCIALISTA

PASSAGGIO B. DISERTORI N.15 – 38121 TRENTO (TN)

TEL. +39 0461 097165 PEC SONIA.ROSSI@PEC.ODCTRENTO.IT

Verbale n. 1 del 10/03/2024

**Parere in merito alla proposta della delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011”.**

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 26/02/2024 la proposta di delibera avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011”.

Premesso che:

- con deliberazione n. 2 del 13/04/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;
- con deliberazione n. 2 del 08/01/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;

Richiamati:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, che individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi prevede che *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate e esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire,*

nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, prevede che *“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto”;*

Preso atto che:

- il responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai vari servizi comunali, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni relative e di accertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento: la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia e l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;
- Il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, ricevute, controllate, elaborate, contabilizzate e conservate agli atti del Servizio Finanziario;
- i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Esaminata la richiamata proposta, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione relativa alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, di parte corrente e di parte capitale, per differenza fra residui (passivi e attivi) cancellati e reimputati, e le conseguenti risultanze della variazione complessiva del bilancio di previsione annuale 2023, nonché del bilancio di previsione finanziario 2024-2026:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 0,00
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 10.549,70
Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2024	€ 10.549,70
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 236.339,46
Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 120.843,27
Differenza = FPV Entrata 2024	€ 115.496,19

Si rammenta che il principio contabile 4/2 indica che il Fondo Pluriennale Vincolato è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2024, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Bondone, 10/03/2024

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT.SSA SONIA ROSSI

